

Il trattato di Roma (1957)

Il 25 marzo 1957 vennero firmati a Roma i trattati che istituivano la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom). Ne riportiamo gli articoli fondamentali.

Art. 1. Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro una Comunità economica europea.

Art. 2. La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano.

Art. 3. Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'Azione della comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:

- a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
- b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi;
- c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura;
- e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti;
- f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune;
- g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti;
- h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
- i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita;
- j) l'istituzione di una Banca Europea per gli Investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse;
- k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa a incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

[...]

Art. 8. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il Trattato di Roma, edizioni a cura della Comunità europea, 1957.